

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5878

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLOCCHIO, FERRARA, BARGONE

Presentata il 25 luglio 1991

Istituzione del tribunale di Caserta

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce con l'intento di voler eliminare una anomalia che è data dall'essere, la città di Caserta, l'unico capoluogo di provincia del nostro Paese a non essere sede di tribunale.

Tutto ciò si traduce in una serie di disfunzioni, disagi, e disguidi che si ripercuotono sia sui cittadini, sia nella pubblica amministrazione, sia ancor di più sulla stessa amministrazione della giustizia.

Recentemente un primo tentativo per risolvere il problema è stato effettuato con la creazione a Caserta della pretura circondariale con giurisdizione comprendente i territori appartenenti agli *ex* mandamenti dello stesso capoluogo di provincia nonché di Arienzo, Maddaloni e Marcihanise.

L'esperienza tuttavia ci ha dimostrato che di fatto l'iniziativa non è stata sufficiente.

Occorre necessariamente, ed in tempi brevi, al fine d'evitare l'attuale congestionamento causato dal mai smaltito sovraccarico dei ruoli del tribunale, sia in materia civile che penale, provvedere a ciò.

Né è lecito pensare che si possa raggiungere tale scopo solo attraverso l'entrata in vigore della riforma della procedura civile.

Le esigenze di una moderna società civile richiedono alla domanda di tutti gli interessati (cittadini — operatori ed utenti del servizio) una risposta pronta ed adeguata che non può non venire dalla sola istituzione del tribunale a Caserta con la competenza territoriale che coincide con quella della pretura circondariale.

Attraverso varie proposte di legge negli ultimi tempi, nel nostro Paese si sta provvedendo ad istituire più tribunali in una medesima provincia, prescindendo dalla lontananza chilometrica da una città all'altra.

I presentatori intendono di contro sottolineare che l'obiettivo da tenere in evidenza è non solo la tutela degli interessi diffusi descritti innanzi ma anche il quadro di collegamenti che Caserta ha e che rappresenta un invidiabile primato.

Giova inoltre ricordare che Caserta, oltre ad essere come ogni capoluogo di provincia sede di prefettura, questura, di comando di gruppo di Carabinieri e della

Guardia di finanza, di intendenza di finanza, commissione tributaria di I e II grado, di ufficio di registro, genio civile, ispettorato dell'agricoltura e delle foreste, di provveditorato agli studi, di tutte le scuole di ogni ordine e grado, è sede di una prestigiosa scuola della pubblica amministrazione in Palazzo Reale, di università di scienze religiose, di istituenda università; è sede di importanti industrie nazionali e internazionali, ed è sede di due stazioni dell'Autostrada del sole.

Alla luce di quanto in premessa, ad avviso dei proponenti vi sono motivi più che validi e sufficienti perché Caserta sia sede di tribunale civile e penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito in Caserta il tribunale civile e penale.

2. La competenza territoriale del tribunale di cui al comma 1, coincidente con quella della pretura circondariale di Caserta, comprende i comuni di Arienzo, Capodrise, Casagiove, Caserta, Castel Morrone, Cervino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Portico di Caserta, Recale, San Felice a Cancellò, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico, San Nicola la Strada, Valle di Maddaloni.

ART. 2.

1. Sono altresì istituiti presso il tribunale di Caserta, l'ufficio del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari.

ART. 3.

1. Con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare l'organico dei magistrati sia del tribunale civile e penale che del giudice per le indagini preliminari e della procura della Repubblica presso il tribunale.

2. Il Ministro, entro lo stesso termine di cui al comma 1, determina altresì l'organico del personale giudiziario e amministrativo occorrenti.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.